

# AREA PARCHI MATERIE PRIME - ILVA STABILIMENTO DI TARANTO

## INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA DELLA FALDA IN AREA "PARCHI PRIMARI" E "PARCO LOPPA"



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

**COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE :** Dott. Ing. EDOARDO ROBORTELLA STACUL

ATTIVITA' TECNICHE



ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Invitalia Attività Produttive S.p.A.  
VIA PIETRO BOCCANELLI 30 - 00138 - ROMA

**DIRETTORE TECNICO:**  
Dott. Ing. MASSIMO MATTEOLI

**PROGETTAZIONE AMBIENTALE :**  
Dott. Ing. EDOARDO ROBORTELLA STACUL

**GRUPPO DI LAVORO INTERNO :**  
Dott. Ing. ANDREA VACCARO  
Dott. Ing. DANIELE BENOTTI  
Sig.ra PATRIZIA FOGLI

**COMPUTI E STIME :**  
Geom. GENNARO DI MARTINO

### PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO			DATA	NOME	FIRMA
Piano di utilizzo materiale rifiuti			REDATTO		
			VERIFICATO		
			APPROVATO		
			DATA NOVEMBRE 2013		
REVISIONE	DATA	AGGIORNAMENTI	SCALA		
			CODICE FILE		

## INDICE

<b>1</b>	<b>PREMESSA .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>MODALITA' DI GESTIONE DELLE DEI MATERIALI E DEI RIFIUTI.....</b>	<b>3</b>
2.1	STOCCAGGIO DEI MATERIALI/RIFIUTI PRODOTTI.....	3
2.2	MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI/RIFIUTI PRODOTTI .....	3
2.3	TRASPORTO DEI MATERIALI/RIFIUTI PRODOTTI .....	4
2.4	TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO/RECUPERO DEI MATERIALI/RIFIUTI PRODOTTI.....	4
2.5	COMPILAZIONE E RILASCIO DEI FORMULARI.....	5
<b>3</b>	<b>PIANO DI UTILIZZO.....</b>	<b>6</b>

- o Allegato 1 (DM 161/12)
- o Allegato 2 (DM 161/12)
- o Allegato 4 (DM 161/12)

## ALLEGATI

- ADDENDUM 1 – Nota Segreteria Tecnica Ministero dell'Ambiente e T.T.M.
- ADDENDUM 2 – FORMAT PIANO di UTILIZZO "Materiali da Scavo"

## 1 PREMESSA

In data 21 settembre 2012, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 il nuovo "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" provenienti da cantieri edili (D.M. 10 agosto 2012 n. 161).

Il Regolamento è entrato in vigore dal 6 ottobre 2012 e pertanto, da tale data, è stato abrogato l'art. 186 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e le disposizioni ad esso correlate.

Detto Regolamento stabilisce (ai sensi dell'art. 183 c.1 lettera qq) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) sia i "criteri qualitativi" da soddisfare affinché i materiali da scavo non contaminati siano definiti giuridicamente "sottoprodotti" e quindi non rifiuti, sia procedure, modalità, nonché le condizioni per il loro utilizzo.

Si rimanda ad ogni modo integralmente al testo della norma tecnica per qualsiasi approfondimento, non materialmente allegata al presente documento, ed alle successive circolari interpretative (vedi Addendum 1).

Si segnala infine che con L 98/2013 la suddetta norma è stata integrata con l'inserimento dell'art. 41 bis "Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo", ovvero:

*«Art. 41-bis. - (Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo). – 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra:*

*a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;*

*b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;*

*c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;*

*d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.*

## 2 MODALITA' DI GESTIONE DELLE DEI MATERIALI E DEI RIFIUTI

Nel caso del presente progetto, si prevede un quantitativo di materiali di scavo provenienti dalla realizzazione del diaframma di marginamento e guardi idraulica pari a circa 37.000 mc, costituiti principalmente da riporti e materiali naturali autoctoni a differente granulometria e così suddivisi:

- circa 24.000 mc di terreno da caratterizzare e conferire a discarica presumibilmente come materiali non pericolosi
- circa 13.000 mc scavo di terreno/roccia presumibilmente esente da contaminazione da conferire a discarica come "inerte" o reimpiegabile.

Ai fini della sopra citata norma, tali materiali dovrebbero essere caratterizzati da un punto di vista ambientale per definirne la destinazione finale (riutilizzo, recupero e/o smaltimento).

Poichè le indagini pregresse presso l'area di intervento, eseguite nell'ambito dell'esecuzione del Piano di Caratterizzazione approvato e validato dagli Enti seppur non esattamente in corrispondenza dello sviluppo perimetrale del diaframma, hanno permesso una caratterizzazione generale dei materiali ben più esaustiva da un punto di vista ambientale rispetto alla "short list" di cui all'Allegato 4 del citato Decreto, si ritiene sufficiente procedere ad direttamente ad una caratterizzazione in cumulo su cui verrà analizzato il set di parametri previsto nel documento Addendum - Piano di caratterizzazione ambientale integrativo.

### 2.1 Stoccaggio dei materiali/rifiuti prodotti

Si procederà pertanto, durante le lavorazioni, allo stoccaggio del materiale scavato in cumuli fino ad un quantitativo max pari a 500 mc, che verranno successivamente campionati secondo la norma UNI 10802 ai fini dell'attribuzione del codice CER ai sensi dell'art. 184 del Dlgs 152/06 e s.m.i.

L'area di deposito temporaneo, attualmente individuata presso il cumulo più esterno del Parco minerario (vedi tavola 7), dovrà essere opportunamente presidiata da un punto di vista ambientale (presenza di telo in HDPE su cui allocare il materiale, eventuale telo in HDPE a copertura del cumulo, etc.).

Il tempo di permanenza del materiale presso tale area dovrà essere pari al tempo tecnico minimo necessario per l'esecuzione della certificazione analitica e la relativa omologa.

Una volta attribuito/confermato il codice CER si dovrà procedere immediatamente al carico e trasporto su mezzi autorizzati per il conferimento finale.

Gli interventi di movimentazione e trasferimento dei materiali/rifiuti dovranno avvenire evitando qualunque dispersione di inquinanti all'interno ed all'esterno del perimetro delle aree di intervento, sversamenti e/o quant'altro possa costituire nocumento o aggravio di danno.

### 2.2 Movimentazione dei materiali/rifiuti prodotti

La movimentazione, sia dei mezzi da cantiere che dei rifiuti, è completamente a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a rispondere di eventuali danni causati secondo le clausole contrattuali.

## 2.3 Trasporto dei materiali/rifiuti prodotti

Gli interventi di movimentazione e trasferimento dei materiali/rifiuti dovranno avvenire evitando qualunque dispersione di inquinanti all'interno ed all'esterno del perimetro delle aree di intervento, sversamenti e/o quant'altro possa costituire nocimento o aggravio di danno.

Il trasporto dei rifiuti deve essere svolto con automezzi idonei e personale addestrato a seconda della tipologia dei rifiuti.

Prima di ogni trasporto dovrà essere inviata alla DL una dettagliata comunicazione contenente:

- Targa, idoneità del mezzo e nominativo autista
- Fac simile del formulario
- Data e ora previste per l'inizio del trasporto
- Eventuali autorizzazioni del trasportatore, destinatario non ancora consegnate.
- Analisi del materiale

Ogni qual volta l'appaltatore dovesse cambiare il mezzo con cui viene effettuato il servizio di trasporto dovrà darne comunicazione con congruo anticipo ed allegare documentazione comprovante la relativa autorizzazione.

L'appaltatore garantisce la regolarità delle revisioni di tutti i mezzi e delle attrezzature in entrata utilizzate all'interno dello stabilimento.

In caso si rendesse necessario effettuare trasporto transfrontaliero, sono poste a carico dell'Appaltatore le attività di "intermediario" e di "notificatore" assumendo pertanto tutti gli oneri di autorizzazione nonché provvedendo ad effettuare tutte le autorizzazioni del caso.

Particolare attenzione dovrà inoltre essere posta nella valutazione e nel controllo dell'esposizione del personale nonché nella scelta di idonei dispositivi di protezione individuale e collettiva, e nell'evitare qualunque dispersione all'esterno a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Atteso quanto sopra espresso, l'Appaltatore dovrà proporre le modalità operative comprensive anche di:

- accesso cantiere
- fornitura e messa in opera in condizioni di sicurezza, di apprestamenti, attrezzature per la movimentazione, imballaggio, carico e trasporto del rifiuto;
- attrezzature e metodologie per la decontaminazione del personale;
- decontaminazione delle attrezzature e dei mezzi utilizzati;
- stoccaggio e smaltimento di tutti i rifiuti provenienti dalle lavorazioni;
- autonomia del cantiere;
- specifiche richieste di utenze che la Committente si riserva di valutare e concedere se disponibili in loco;
- dispositivi di protezione individuale, piano dei monitoraggi ambientali e personali, laboratorio di riferimento, protocollo sanitario, piano di gestione dei risultati;
- piano di emergenza ed evacuazione.

## 2.4 Trattamento e/o smaltimento/recupero dei materiali/rifiuti prodotti

L'Affidataria sarà considerata produttore di qualsiasi rifiuto derivante dall'espletamento delle attività appaltate e, in quanto tale, sarà tenuto ad ottemperare ad ogni obbligo di legge in tema di smaltimento degli stessi.

L'Appaltatore conferisce i rifiuti raccolti presso idoneo impianto di trattamento e/o recupero/smaltimento finale.

Se necessario l'Appaltatore può servirsi di più impianti previo invio delle autorizzazioni.

In ogni caso l'Appaltatore dovrà garantire la continuità del servizio anche in caso di chiusura e/o fermata temporanea dell'impianto utilizzato, provvedendo a propria totale cura e spese al trasporto dei rifiuti verso un impianto alternativo.

In caso di utilizzo di piattaforme intermedie per trasporto transfrontaliero, dovranno essere consegnate tutte le autorizzazioni dei soggetti che gestiranno il rifiuto e entro sei mesi essere inviato certificazione di avvenuto smaltimento finale.

## **2.5 Compilazione e rilascio dei formulari**

Il fornitore del servizio di trasporto e smaltimento deve redigere e gestire ad ogni trasporto i formulari di identificazione dei rifiuti conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

### **3 PIANO DI UTILIZZO**

Alla luce di quanto sopra esposto e ai sensi dell'art.5 del Decreto Ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, si allega il format del Piano di Utilizzo (Addendum 2), che dovrà essere debitamente compilato e presentato dall'Affidataria al Comune territorialmente competente almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo.

Secondo norma, il Comune, entro novanta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo o delle eventuali integrazioni, approva il Piano di Utilizzo o lo rigetta.

Ai sensi del comma 3, dell'art. 5 del Decreto Ministeriale 10 agosto 2012 n. 161, decorso il sopra menzionato termine di 90 giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo al Comune o delle eventuali integrazioni, il proponente può procedere a gestire il materiale da scavo nel rispetto del Piano di Utilizzo, fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.

In caso di diniego è fatta salva la facoltà per il proponente di presentare un nuovo Piano di Utilizzo.

## **Allegato 1 (DM 161/12)**

### **Caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo** (*Articolo 1, comma 1, lettere b) e g)*)

La caratterizzazione ambientale viene svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale dei materiali da scavo e deve essere inserita nella progettazione dell'opera. La caratterizzazione ambientale viene svolta a carico del proponente in fase progettuale e comunque prima dell'inizio dello scavo, nel rispetto di quanto riportato agli allegati 2 e 4.

Inoltre, la caratterizzazione ambientale deve avere un grado di approfondimento conoscitivo almeno pari a quello della livello progettuale soggetto all'espletamento della procedura di approvazione dell'opera e nella caratterizzazione ambientale devono essere esplicitate le informazioni necessarie, recuperate anche da accertamenti documentali, per poter valutare la caratterizzazione stessa producendo i documenti di cui all'allegato 5.

Nel caso in cui si preveda il ricorso a metodologie di scavo in grado di non determinare un rischio di contaminazione per l'ambiente, il Piano di Utilizzo potrà prevedere che, salva diversa determinazione dell'Autorità competente, non sarà necessario ripetere la caratterizzazione ambientale durante l'esecuzione dell'opera.

Qualora, già in fase progettuale, si ravvisi la necessità di effettuare una caratterizzazione ambientale in corso d'opera, il Piano di Utilizzo dovrà indicarne le modalità di esecuzione secondo le indicazioni di cui all'allegato 8.

La caratterizzazione ambientale in corso d'opera andrà eseguita a cura dell'esecutore, nel rispetto di quanto riportato nell'allegato 8 Parte A.

## **Allegato 2 (DM 161/12)**

### **Procedure di campionamento in fase di progettazione** (*Articolo 1, comma 1, lettera g)*)

Le procedure di campionamento devono essere illustrate nel Piano di Utilizzo.

La caratterizzazione ambientale dovrà essere eseguita preferibilmente mediante scavi esplorativi (pozzetti o trincee) ed in subordine con sondaggi a carotaggio.

La densità dei punti di indagine nonché la loro ubicazione dovrà basarsi su un modello concettuale preliminare delle aree (campionamento ragionato) o sulla base di considerazioni di tipo statistico (campionamento sistematico su griglia o casuale).

Nel caso in cui si proceda con una disposizione a griglia, il lato di ogni maglia potrà variare da 10 a 100 m a secondo del tipo e delle dimensioni del sito oggetto dello scavo.

I punti d'indagine potranno essere localizzati in corrispondenza dei nodi della griglia (ubicazione sistematica) oppure all'interno di ogni maglia in posizione opportuna (ubicazione sistematica causale).

Il numero di punti d'indagine non sarà mai inferiore a tre e, in base alle dimensioni dell'area d'intervento, dovrà essere aumentato secondo il criterio esemplificativo di riportato nella tabella seguente.

Dimensione dell'area Punti di prelievo

Inferiore a 2.500 metri quadri - Minimo 3

Tra 2.500 e 10.000 metri quadri - 3 + 1 ogni 2.500 metri quadri

Oltre i 10.000 metri quadri - 7 + 1 ogni 5.000 metri quadri eccedenti

Nel caso di opere infrastrutturali lineari, il campionamento andrà effettuato almeno ogni 500 metri lineari di tracciato ovvero ogni 2.000 metri lineari in caso di progettazione preliminare, salva diversa previsione del Piano di Utilizzo, determinata da particolari situazioni locali, quali, ad esempio, la tipologia di attività antropiche svolte nel sito; in ogni caso dovrà essere effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia.

Nel caso di scavi in galleria, la caratterizzazione dovrà essere effettuata prevedendo almeno un sondaggio e comunque un sondaggio indicativamente ogni 1000 metri lineari di tracciato ovvero ogni 5.000 metri lineari in caso di progettazione preliminare, con prelievo, alla quota di scavo, di tre incrementi per sondaggio, a formare il campione rappresentativo; in ogni caso dovrà essere effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia.

La profondità d'indagine sarà determinata in base alle profondità previste degli scavi. I campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche saranno come minimo:

- campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;
- campione 2: nella zona di fondo scavo;
- campione 3: nella zona intermedia tra i due;

e in ogni caso andrà previsto un campione rappresentativo di ogni orizzonte stratigrafico individuato ed un campione in caso di evidenze organolettiche di potenziale contaminazione.

Per scavi superficiali, di profondità inferiore a 2 metri, i campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche possono essere almeno due: uno per ciascun metro di profondità.

Nel caso in cui gli scavi interessino la porzione satura del terreno, per ciascun sondaggio oltre ai campioni sopra elencati sarà necessario acquisire un campione delle acque sotterranee, preferibilmente e compatibilmente con la situazione locale, con campionamento dinamico. In presenza di sostanze volatili si dovrà procedere con altre tecniche adeguate a conservare la significatività del prelievo.

Qualora si preveda, in funzione della profondità da raggiungere, una considerevole diversificazione dei materiali da scavo da campionare e si renda necessario tenere separati i vari strati al fine del loro riutilizzo, può essere adottata la metodologia di campionamento

casuale stratificato, in grado di garantire una rappresentatività della variazione della qualità del suolo sia in senso orizzontale che verticale.

In genere i campioni volti all'individuazione dei requisiti ambientali dei materiali da scavo devono essere prelevati come campioni compositi per ogni scavo esplorativo o sondaggio in relazione alla tipologia ed agli orizzonti individuati.

Nel caso di scavo esplorativo, al fine di considerare una rappresentatività media, si prospettano le seguenti casistiche:

- campione composito di fondo scavo
- campione composito su singola parete o campioni compositi su più pareti in relazione agli orizzonti individuabili e/o variazioni laterali

Nel caso di sondaggi a carotaggio il campione sarà composto da più spezzoni di carota rappresentativi dell'orizzonte individuato al fine di considerare una rappresentatività media.

Invece i campioni volti all'individuazione di eventuali contaminazioni ambientali (come nel caso di evidenze organolettiche) dovranno essere prelevati con il criterio puntuale.

Qualora si riscontri la presenza di riporto, non essendo nota l'origine dei materiali inerti che lo costituiscono, la caratterizzazione ambientale, dovrà prevedere:

- l'ubicazione dei campionamenti in modo tale da poter caratterizzare ogni porzione di suolo interessata dai riporti, data la possibile eterogeneità verticale ed orizzontale degli stessi;
- la valutazione della percentuale in massa degli elementi di origine antropica.

#### **Allegato 4 (DM 161/12)**

##### **Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali** (Articolo 1, comma 1, lettera b)

Le procedure di caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) del presente regolamento, incluso — in caso di riporti — il materiale di origine antropica fino alla percentuale massima del 20% in massa, sono riportate di seguito. Rimangono esclusi dal campo di applicazione del presente Allegato 4, i riempimenti, i reinterri ed i ritombamenti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

I campioni da portare in laboratorio o da destinare ad analisi in campo dovranno essere privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm. La concentrazione del campione dovrà essere determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro campionato (frazione compresa tra 2 cm e 2 mm).

Il set di parametri analitici da ricercare dovrà essere definito in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera. Il

set analitico minimale da considerare è quello riportato in tabella 4.1 fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare può essere modificata ed estesa in accordo con l'Autorità competente in considerazione delle attività antropiche pregresse.

Nel caso in cui in sede progettuale sia prevista una produzione di materiale di scavo compresa tra i 6.000 ed i 150.000 metri cubi, non è richiesto che, nella totalità dei siti in esame, le analisi chimiche dei campioni di materiale da scavo siano condotte sulla lista completa delle sostanze di tabella 4.1. Il proponente nel Piano di Utilizzo di cui all'allegato 1, potrà selezionare, tra le sostanze della tabella 4.1, le "sostanze indicatrici": queste devono consentire di definire in maniera esaustiva le caratteristiche del materiale da scavo al fine di escludere che tale materiale sia un rifiuto ai sensi del presente regolamento e rappresenti un potenziale rischio per la salute pubblica e l'ambiente.

I parametri da considerare sono i seguenti (Tabella 4.1):

Arsenico;  
Cadmio;  
Cobalto;  
Nichel;  
Piombo;  
Rame;  
Zinco;  
Mercurio;  
Idrocarburi C>12;  
Cromo totale;  
Cromo VI;  
Amianto;  
BTEX (\*) e IPA (\*)

*(\*) Da eseguire nel caso in cui l'area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione, e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera. Gli analiti da ricercare sono quelli elencati nella tabella 1 Allegato 5 Parte Quarta, Titolo V, del decreto legislativo 152 del 2006 e s.m.i..*

I risultati delle analisi sui campioni dovranno essere confrontati con le Concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica.

Le analisi chimico-fisiche saranno condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute, tali da garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite. Nell'impossibilità di raggiungere tali limiti di quantificazione dovranno essere utilizzate le migliori metodologie analitiche ufficialmente riconosciute che presentino un limite di quantificazione il più prossimo ai valori di cui sopra.

Il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 184-bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. per l'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotti, è garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno dei materiali da scavo sia inferiore alle Concentrazioni soglia di contaminazione (Csc), di cui alle colonne A e B tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali.

I materiali da scavo sono utilizzabili per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, ripascimenti, interventi in mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, per rilevati, per sottofondi e nel corso di processi di produzione industriale in sostituzione dei materiali di cava:

— se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A, in qualsiasi sito a prescindere dalla sua destinazione

— se la concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B, in siti a destinazione produttiva (commerciale e industriale).

Per i materiali provenienti da dragaggi marini, da alvei e quant'altro, e nei casi in cui si effettuino ripascimenti ed interventi in mare, si dovrà tenere conto della normativa previgente in materia, ovvero l'articolo 5, comma 11-bis, della legge n. 84 del 1994 e s.m.i..

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui il materiale da scavo venga utilizzato per nuove attività di riempimenti e reinterri, ad esempio ritombamento di cave, in condizioni di falda affiorante o subaffiorante, al fine di salvaguardare le acque sotterranee ed assicurare un elevato grado di tutela ambientale si dovrà utilizzare dal fondo sino alla quota di massima escursione della falda più un metro di franco materiale da scavo per il quale sia stato verificato il rispetto dei limiti di cui alla colonna A della tabella 1, allegato 5, al Titolo V, parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti dei procedimenti di bonifica già avviati, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Per ritombamenti e reinterri pregressi rispetto all'entrata in vigore del presente regolamento, in condizioni di falda affiorante e subaffiorante non si applica quanto descritto nel paragrafo precedente.

Il riutilizzo in impianti industriali dei materiali da scavo in cui la concentrazione di inquinanti è compresa tra i limiti di cui alle colonne A e B tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione preveda la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dai materiali da scavo, che comporti la sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico-fisiche iniziali.

Qualora si rilevi il superamento di uno o più limiti di cui alle colonne A e B tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., è fatta salva la possibilità del proponente di dimostrare, anche avvalendosi di analisi e studi pregressi già valutati dagli Enti, che tali superamenti sono dovuti a caratteristiche naturali del terreno o da fenomeni naturali e che di conseguenza le concentrazioni misurate sono relative a valori di fondo naturale.

In tale ipotesi, l'utilizzo dei materiali da scavo sarà consentito nell'ambito dello stesso sito di produzione o in altro sito diverso rispetto a quello di produzione, solo a condizione che non vi sia un peggioramento della qualità del sito di destinazione e che tale sito sia nel medesimo ambito territoriale di quello di produzione per il quale è stato verificato che il superamento dei limiti è dovuto a fondo naturale.

## ADDENDUM 1

### Nota Segreteria Tecnica Ministero dell'Ambiente e T.T.M.



*Il Capo della Segreteria Tecnica del Ministero  
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE

REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot. 0036288 - 14/11/2012 - ST



Ordine dei Geologi  
Regione Umbria  
Via Martiri dei lager, 58  
06128 Perugia

Oggetto: Richiesta di chiarimenti in merito al DM 161/2012 del 12-08-2012 da parte dell'Ordine dei Geologi della Regione Umbria

In relazione alla nota del Vicepresidente dell'Ordine di cui in oggetto, con la presente si rappresenta quanto segue.

I quesiti posti all'attenzione del Sig. Capo di Gabinetto sono sostanzialmente due: il primo, riguarda l'applicabilità del DM in oggetto ai materiali da utilizzare nel sito di produzione, mentre il secondo, riguarda le così dette "piccole quantità".

In merito al primo quesito la risposta è intrinseca all'indicazione del campo di applicazione del decreto legislativo 152/06 e smi dal quale il "Regolamento" discende. Infatti l'art. 185, così come sostituito dall'art. 13 del d.lgs. n. 205 del 2010, norma "le esclusioni dal campo di applicazione" e al comma 1 lettera c) riporta: *il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato.*

Il DM 161/12 non tratta quindi il materiale riutilizzato nello stesso sito in cui è prodotto.

In merito al secondo aspetto, il DM in oggetto non ha trattato l'argomento in quanto l'art. 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato dall'art. 2, comma 45-bis, d.lgs. n. 4 del 2008 indicava la necessità di un diverso decreto in quanto: *"Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia."*

Distinti saluti

Dott. Sebastiano Serra

## ADDENDUM 2

### FORMAT PIANO di UTILIZZO "Materiali da Scavo"

Spett.le Comune di .....

Via..... n°.....

CAP..... (.....)

Il ..... sottoscritto ..... (cognome).....  
(nome)..... nato a ..... il  
..... C.F..... in qualità di :

Committente dell'opera;

Progettista dell'opera;

Legale rappresentante titolare  per conto del Legale rappresentante dell'Impresa  
Appaltatrice dell'opera ..... con  
sede nel Comune di .....  
Via/n°..... Partita I.V.A.....;

Legale rappresentante titolare  per conto del Legale rappresentante  
dell'Impresa ..... Subappaltatrice ..... dell'opera  
..... con  
sede nel Comune di .....  
Via/n°..... Partita I.V.A.....;

Legale rappresentante titolare  per conto del Legale rappresentante dell'Impresa  
Subappaltatrice che eseguirà gli "scavi" .....  
con sede nel Comune di .....  
Via/n°..... Partita I.V.A.....;

Altro:.....(specificare).

PROPONE

il presente:

Piano di Utilizzo "ex Novo" dei Materiali da Scavo non Contaminati (1) con riferimento ai  
"lavori di escavazione" che saranno condotti per la  
realizzazione..... (specificare l'opera o l'attività  
manutentiva) ubicata nel Comune di.....(.....)

Via.....n°..... (in alternativa alla via indicare l'area identificata al  
N.C.E.U. oppure C.T. al.....)

Oppure.

- Piano di Utilizzo di "Aggiornamento" dei Materiali da Scavo non Contaminati con riferimento al Piano di Utilizzo presentato in data ..... n° Prot ..... al Comune .....

Ai sensi del comma 3, Art. 8 del D.M. 10 agosto 2012 n. 161 detto "aggiornamento" deve essere presentato entro 15 giorni dal momento in cui sia intervenuta la variazione (2). Qualora non venisse rispettato tale termine il materiale da scavo non contaminato diviene, con effetto immediato, un "rifiuto".

#### L'OPERA o L'ATTIVITÀ MANUTENTIVA E'

- autorizzata dal.....(Comune, Provincia, Anas, Ente Parco, ecc.) tramite..... (Permesso di Costruire, DIA, SCIA, CIAEL, Contratto d'appalto, Verbale di aggiudicazione, Conferenza dei Servizi ecc.) e identificata dai seguenti estremi n°..... del .../.../.... (indicare N° CUP e CIG solo per LL.PP.)

Oppure

- in fase di approvazione del Progetto definitivo da parte di ..... (Comune, Provincia, Anas, Ente Parco, ecc.).

Si segnala che "l'esecutore" del Piano di Utilizzo (cioè la Ditta che eseguirà gli scavi) sarà la Società:.....con sede nel Comune di ..... Via..... n°..... CAP..... (.....) e avente P. I. n°.....

Il citato esecutore del Piano di Utilizzo sarà responsabile del medesimo e dovrà redigere sia la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (DAU di cui all'allegato 7 del D.M. D.M. 10 agosto 2012 n. 161), a conclusione dei lavori di utilizzo, sia i documenti di trasporto necessari a garantire la tracciabilità del materiale di scavo.

Si comunica che il volume "totale" dei materiali da scavo non contaminati sarà pari a m3..... quantificato in banco (il volume è quindi calcolato geometricamente secondo il progetto).

I materiali da scavo non contaminati saranno

#### UTILIZZATI

- da parte della Società "produttrice" dei materiali da scavo:

.....  
.....  
.....  
.....

(specificare ragione sociale, indirizzo nonché P.I. della Società che effettua lo scavo)

oppure

da parte da Società Terza :

.....  
.....  
.....  
.....

(specificare ragione sociale, indirizzo nonché P.I. della Società)

NEL CORSO

dello stesso processo di produzione (in sito):

.....  
.....  
.....  
.....

(specificare il cantiere che ha originato i materiali da scavo e nel quale i medesimi saranno riutilizzati)

PER LA SEGUENTE QUANTITÀ (calcolata in banco)

m3.....	litologia	.....per
eseguire.....		
m3.....	litologia	.....per
eseguire.....		
m3.....	litologia	.....per
eseguire.....		

(possibili utilizzi: realizzazione di rinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali).

di un successivo processo di produzione (fuori sito) :

.....  
.....  
.....  
.....

(specificare l'ubicazione del/i cantiere/i diverso/i da quello di produzione)

PER LA SEGUENTE QUANTITÀ (calcolata in banco)

m3.....	litologia	.....per
eseguire.....		

m3..... litologia .....per  
eseguire.....

m3..... litologia .....per  
eseguire.....

(possibili utilizzi : realizzazione di rinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali).

di un successivo processo di "utilizzazione"

.....  
.....  
.....  
.....

(specificare la ragione sociale, indirizzo e P.I. della Società Industriale che utilizza il materiale da scavo non contaminato in sostituzione dei materiali di cava)

PER LA SEGUENTE QUANTITÀ (calcolata in banco)

m3..... litologia .....per  
.....

m3..... litologia .....per  
.....

m3..... litologia .....per  
.....

SEGNALAZIONE di momentanea impossibilità di utilizzo del materiale di scavo

Non essendo il Proponente nelle condizioni di indicare, con il presente piano di utilizzo, in quale processo di produzione o di utilizzazione saranno utilizzati i Materiali da Scavo ne indica momentaneamente il Deposito Intermedio con riserva di comunicare al Comune detti ambiti di utilizzo appena sarà possibile e comunque entro un anno dalla data di deposito.

.....  
.....

(specificare l'ubicazione, tempi e volumi in banco di deposito).

Ai sensi del coordinato disposto del punto 3, dell'allegato 5, allegato 3 del D.M. 10 agosto 2012 n. 161 e lettera c), comma 1, art. 184 - bis del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. si

COMUNICA

che il materiale da scavo non contaminato è idoneo ad essere utilizzato direttamente:

senza trattamento

oppure



Relazione di dettaglio per tutti i siti di produzione e destinazione contenente i seguenti elementi (ai sensi dell'Allegato 5 del D.M. 10 agosto 2012 n. 161)

- 1) inquadramento territoriale (estremi cartografici CTR)
- 2) inquadramento urbanistico attuale e futuro (cartografia dello Strumento Urbanistico vigente)
- 3) inquadramento geologico e idrogeologico (vedi punti dal 3.1 al 3.4 dell'allegato 5 del D.M. 10 agosto 2012 n. 161)
- 4) descrizione delle eventuali attività pregresse svolte sul sito (vedi punti dal 4.1 al 4.4 dell'allegato 5 del D.M. 10 agosto 2012 n. 161)
- 5) piano di campionamento secondo le procedure di cui all'allegato 8 del D.M. 10 agosto 2012 n. 161 e risultanze delle analisi chimico-fisiche (vedi punti dal 5.1 al 5.4 dell'allegato 5 del D.M. 10 agosto 2012 n. 161)

Data, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

*Richiami alle note:*

*(1) Piano di Utilizzo dei Materiali da Scavo non Contaminati:*

*si precisa che, ai sensi della lettera i), comma 1, art. 1 nonché comma 8 dell'allegato 4 del D.M. 10 agosto 2012 n. 161, la contaminazione dei Materiali da Scavo è legata al superamento:*

*- delle CSC di cui alle colonne A, e B della tabella 1 allegato 5 Titolo V, parte IV del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;*

*oppure*

*- del Valore di Fondo Naturale dell'area di scavo qualora quest'ultimo abbia valori superiori alle CSC sopra indicate.*

*(2) Costituisce modifica sostanziale:*

*a) l'aumento del volume in banco oggetto del Piano di Utilizzo in misura superiore al 20%;*

*b) la destinazione del materiale escavato ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo;*

*c) la destinazione del materiale escavato ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo;*

*d) la modifica delle tecnologie di scavo*